



ERNESTUS MANDARA

DEI ET APOSTOLICAE SEDIS GRATIA
EPISCOPUS SABINENSIS - MANDELENSIS
ABBAS PERPETUUS S. MARIAE FARFENSIS

Prot. N° 122/2018

DECRETO

- Visto il Decreto Vescovile del 25.12.1995 con cui si erigeva la *Comunità Mariana - Oasi della Pace* in Associazione Pubblica di Fedeli della Diocesi Suburbicaria di Sabina Poggio Mirteto, con sede in Passo Corese (Fara Sabina);
- Vista la successiva *Convenzione* del 23.12.2003 tra la Diocesi Suburbicaria di Sabina Poggio Mirteto e la predetta Associazione Pubblica di Fedeli "*Comunità Mariana - Oasi della Pace*";
- Acquisito il parere favorevole del 12.12.2018 da parte del Superiore Generale e del Consiglio della "*Comunità Mariana - Oasi della Pace*" in riferimento alla proposta di modifica dello Statuto;
- Considerato il combinato disposto dei canoni 312 - 320 CJC;

in forza delle facoltà di cui al can. 312 §1 n. 3 e can. 314 CJC
con il presente Decreto promulghiamo lo

STATUTO

DELLA "COMUNITA' MARIANA - OASI DELLA PACE"

ASSOCIAZIONE PUBBLICA DI FEDELI DI DIRITTO DIOCESANO

L'allegato *Statuto* entrerà in vigore il 1° Gennaio 2019 abrogando, ai sensi del can. 53 CJC, il precedente testo statutario.

dalla nostra Curia Vescovile di Poggio Mirteto,
12 Dicembre 2018, Memoria Liturgica della *Beata Vergine di Guadalupe*



+ *Ernesto Mandara*
+ ERNESTO MANDARA
Vescovo

don Mirosław Paweł Szajda
Don MIROSLAW PAWEL SZAJDA
Cancelliere

STATUTO

“COMUNITÀ MARIANA – OASI DELLA PACE”

ASSOCIAZIONE PUBBLICA DI FEDELI DI DIRITTO DIOCESANO
RICONOSCIUTA DALLA DIOCESI SUBURBICARIA DI SABINA - POGGIO MIRTETO

Art. 1

L'Associazione denominata “*Comunità Mariana – Oasi della Pace*” con sede in Fara Sabina, frazione Passo Corese (RI) è un'Associazione Pubblica di Fedeli eretta, ai sensi del can. 312 CJC, il 05.02.1999 dal Vescovo della Diocesi Suburbicaria Sabina – Poggio Mirteto.

Art. 2

L'Associazione ha come scopo principale quello di favorire una reale e profonda esperienza di pace degli associati, di quanti ne sono alla sincera ricerca e che attualmente si trovano in condizioni di umana difficoltà, attraverso la condivisione dell'esperienza della Fede e della preghiera, secondo un ritmo di vita improntato a principi di semplicità, naturalezza e spontaneità, fuori da schemi consumistici e materialistici. L'Associazione per realizzare tali fini si propone di:

- a) costituire una Comunità Ecclesiale che aiuti gli associati a realizzare la propria vocazione cristiana mediante una intensa vita spirituale e una efficace attività apostolica;
- b) promuovere iniziative per la formazione permanente degli associati in ambito religioso;
- c) realizzare concrete iniziative di accoglienza e di aiuto formativo, spirituale e materiale a persone che versano in particolari condizioni di disagio umano;
- d) creare centri di cultura e di educazione religiosa e morale, fondati sul messaggio evangelico e nello spirito mariano, tenendo conto delle necessità locali e del Progetto Pastorale Diocesano.

L'Associazione può anche svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto a norma dell'art. 15 del *Protocollo tra l'Italia e la Santa Sede del 15.11.1984* (ratificato ex Legge n. 222/1985).



Art. 3

L'Associazione è sottoposta a norma del *Codice di Diritto Canonico* alla giurisdizione dell'Ordinario Diocesano di Sabina – Poggio Mirteto. Essa ha rapporti di fraternità e collaborazione con le altre Associazioni di Fedeli e con gli Organismi Ecclesiali della Diocesi.

Art. 4

Aderiscono all'Associazione i fedeli maggiorenni in possesso dei requisiti previsti dal Can. 316 §1 CJC che partecipano all'attività della stessa ed intendono cooperare alle sue finalità.

Art. 5

L'ammissione dei membri avviene su domanda scritta degli interessati fatta al *Responsabile Generale* all'inizio del periodo di noviziato, con la dichiarazione di accettare il presente *Statuto*, nonché la *Regola di Vita* e i *Regolamenti Generali* approvati dalla competente Autorità Ecclesiastica. Il *Responsabile Generale* presenta la domanda al *Consiglio Generale* per la decisione sull'ammissione.

Art. 6

I membri ammessi si distinguono in *Effettivi* ed *Aggregati*.

Sono *Membri Effettivi* coloro che conducono vita comune all'interno delle case dell'Associazione. Sono *Membri Aggregati* coloro che condividono le finalità e i principi dell'Associazione senza fare vita comune.

Gli *Effettivi*, esclusi i novizi, hanno diritto di voto attivo e passivo. Coloro che hanno emesso i Voti Temporanei hanno diritto di voto solo attivo. Gli *Aggregati* hanno solo il diritto di partecipare all'*Assemblea Generale* secondo le modalità stabilite dalla *Regola di Vita*.

Art. 7

Oltre a quanto stabilito dalla disciplina canonica in riferimento alle *Associazioni Pubbliche di Fedeli* un membro cessa di appartenere all'Associazione:

- a) per formale rinuncia dell'interessato;
- b) per mancata emissione dei voti, sia per scelta del membro (effettivo o aggregato) e sia nel caso di diniego da parte del *Consiglio Generale* (art. 10);
- c) per dimissione, *praemissa monitione*, deliberata dal *Rappresentante Generale*, udito il *Consiglio Generale*, ricorrendo i casi di cessata partecipazione alla vita associativa o di grave turbamento della medesima; di grave violazione delle norme statutarie; dei comportamenti in foro esterno sanzionati dal can. 316 CJC.

Colui che esce dall'Associazione non può, ad alcun titolo, pretendere nulla in contraccambio e/o rimborso delle attività prestate fin quando ne era membro.

Art. 8

Gli organi della Associazione sono: l'*Assemblea Generale*, il *Consiglio Generale*, il *Responsabile Generale*.



Art. 9

L'*Assemblea Generale* è composta dai rappresentanti eletti dai Membri Effettivi, nonché dai rappresentanti dei Membri Aggregati scelti dal *Responsabile Generale*, secondo i regolamenti dell'Associazione. L'*Assemblea* è il supremo organo deliberativo della Associazione. Essa è convocata dal *Responsabile Generale* ogni sei anni, ma può essere convocata in seduta straordinaria con l'approvazione del *Consiglio Generale*.

Gli Associati si radunano annualmente in una *Assemblea Generale Speciale* per valutare le proposte riguardanti la vita associativa e deliberare le attività dell'anno. L'*Assemblea* è valida, in prima convocazione, con la presenza (di persona o per delega) di almeno la metà dei membri o dei rappresentanti eletti; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti o dei rappresentati.

Art. 10

Il *Consiglio Generale*, composto dal *Responsabile Generale* e da altri quattro membri eletti secondo le disposizioni della *Regola di Vita*, favorisce il raggiungimento degli scopi associativi ed esegue le decisioni dell'*Assemblea Generale*.

Nel deliberare eventuali atti di Amministrazione Straordinaria, il *Consiglio Generale* è soggetto alle previste autorizzazioni canoniche del CJC e della CEI.

Il *Consiglio Generale* è ordinariamente convocato dal *Responsabile Generale* ogni tre mesi, oppure con altra cadenza secondo il calendario stabilito ad inizio anno e comunque in occasione di ogni decisione di rilievo per la vita dell'Associazione.

Art. 11

Il *Responsabile Generale* dirige l'Associazione e ne esercita la Legale Rappresentanza. Il *Responsabile Generale*, con il consenso del *Consiglio Generale*, può delegare, in specifici negozi giuridici, la Legale Rappresentanza dell'Associazione ad un altro membro della stessa.

Al *Responsabile Generale*, coadiuvato dal *Consiglio Generale*, spetta promuovere le finalità dell'Associazione e l'amministrazione dei beni secondo i criteri stabiliti dall'*Assemblea Generale*.

In caso di assenza il *Responsabile Generale* è sostituito dal *Vice Responsabile Generale*, che è un membro eletto all'interno del *Consiglio Generale* secondo la *Regola di Vita*.

Il *Responsabile Generale* è eletto dall'*Assemblea Generale* e confermato con Decreto dell'Ordinario Diocesano, che esercita le prerogative ex can. 318 CJC.

Art. 12

Il membro del *Consiglio Generale* designato dal *Responsabile Generale* quale *Segretario* del medesimo Consiglio, ne cura le convocazioni, assiste alle riunioni, redige i verbali, conserva gli atti in archivio, trasmette all'Ordinario Diocesano gli atti di sua competenza ed assicura efficacia alle deliberazioni.



Art. 13

L'*Economo Generale*, nominato dal *Responsabile Generale* con il consenso del *Consiglio Generale*, amministra i beni dell'Associazione, sotto la direzione, la responsabilità e la vigilanza del medesimo *Responsabile Generale*.

Art.14

Il patrimonio dell'Associazione –che non ha fine di lucro– è costituito dai beni di qualsiasi natura che potranno ottenersi con il contributo dei membri, con eventuali oblazioni, donazioni, attività apostoliche o contributi di terzi.

Tutte le prestazioni dei membri a favore dell'Associazione sono gratuite.

Il Bilancio Preventivo e Consuntivo, nonché lo Stato Patrimoniale dell'Associazione dopo essere approvati dal *Consiglio Generale*, sono rimessi -ai sensi del can 319 CJC- all'Ordinario Diocesano.

Art.15

L'Associazione si estingue se viene legittimamente soppressa dall'Ordinario Diocesano o se ha cessato di operare per lo spazio di trenta anni.

In caso di estinzione dell'Associazione, il patrimonio sarà devoluto alla Diocesi di Sabina - Poggio Mirteto, in ossequio alle finalità di cui al precedente art. 2 del presente *Statuto*, stante la prevista procedura ex art. 20 del *Protocollo tra l'Italia e la Santa Sede del 15.11.1984* (ratificato Legge n. 222/1985).

Art. 16

In presenza di speciali circostanze, ove gravi ragioni lo richiedano, l'Ordinario Diocesano di Sabina-Poggio Mirteto può nominare, ex can. 318 §1 CJC un Commissario Vescovile che rappresenti l'Associazione, in sostituzione degli Organi Statutari, con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Art. 17

Per quanto non espressamente disciplinato si rimanda al *Codice di Diritto Canonico*, alle norme sulle *Associazioni Pubbliche di Fedeli* (can. 312- 320 CJC) ed alle leggi sugli Enti Ecclesiastici vigenti nell'Ordinamento Italiano.

Il presente *Statuto* abroga ogni precedente e/o difforme disposizione normativa.

